



COMUNICAZIONE URGENTE!

Bologna, 12 aprile 2021
Prot. n. F36/RNS

BONUS AUMENTI DI CAPITALE – ART. 26 DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)

A partire **dalle ore 14 di lunedì 12 aprile per i soci e sino al 3 maggio 2021** e dal **1° giugno prossimo per le società sino al 2 novembre**, scade l'invio delle istanze - in forma telematica con i dati per il calcolo del credito spettante - per ottenere il credito d'imposta per rafforzamento patrimoniale.

Con il **Provvedimento Agenzia Entrate 11.3.2021 n. 67800** sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta per i **conferimenti in società** e del credito d'imposta per gli **aumenti di capitale** previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell'articolo 26, Decreto-legge n. 34/2020 (*Decreto Rilancio*).

Ai fini dell'utilizzo del credito si attende, invece, la definizione dei codici tributo.

Il beneficio si sostanzia in:

- 1) un **credito d'imposta in favore dei soci di società (soggetti conferenti)** che conferiscono denaro per l'aumento di capitale sociale delle stessa.

Il bonus è pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dal 20 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di 2 milioni di euro (commi da 4 a 7);

- 2) un **credito d'imposta in favore della società che ha effettuato un aumento di capitale**. In tale ipotesi il bonus è commisurato alle perdite delle società. In particolare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, comma 263, legge 178/2020). La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021 (commi 8 e 9).

La disciplina agevolativa in commento sarà oggetto di una specifica circolare dei nostri uffici fiscali.

Cordiali saluti.